



**COMMISSIONE TRIBUTARIA
Regionale di FIRENZE
SEZ. STACCATA DI LIVORNO**

Ricevuta N. C-1551/15

Il Sig. GUASTALLA VINCENZO

RGA 2645/11 RIUNIFICATO USO STUDIO

ha spedito il 30/03/2015 a mezzo raccomandata N. 11114 ricevuta il 30/03/2015

- RICHIESTA COPIA SENTENZA in N. 1 copia

Firmatari N. 1

Destinatario: SEZ. N. 10

Tipo Giudizio : SENTENZA N. 585/10/15

LIVORNO, 30/03/2015



L'Incaricato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI FIRENZE SEZ. STACCATA DI LIVORNO

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE CARLO	UGO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ALBA	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>	CIARDI	PATRIZIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2645/11
depositato il 04/08/2011

- avverso la sentenza n. 2/6/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LIVORNO
contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI LIVORNO

proposto dal ricorrente:

VIA CECCARDI 430 16121 GENOVA GE

difeso da:

VIA CECCARDI 430 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DI RETTIFICA n° 25204/2009 DOGANE IVA IMP. TRIBUTO 2005

- sull'appello n. 2646/11
depositato il 04/08/2011

- avverso la sentenza n. 4/6/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LIVORNO
contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI LIVORNO

proposto dal ricorrente:

VIA CECCARDI 4130 16121 GENOVA GE

difeso da:

VIA CECCARDI 430 16121 GENOVA GE

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 2645/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

20/02/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

585/10/15

PRONUNCIATA IL:

20 MAR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 MAR. 2015

Il Segretario

Il Segretario di Sezione

(Alessio Tacchi)



(segue)

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 2845/11 (riunificato)

UDIENZA DEL

20/02/2016

ore 15:00

Atti impugnati:

ATTO DI CONTESTAZIONE n° 31892/2009 DOGANE IVA IMP. TRIBUTO
ATTO DI CONTESTAZIONE n° 41660/2009 DOGANE IVA IMP.

- sull'appello n. 2647/11
depositato il 04/08/2011

- avverso la sentenza n. 5/6/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LIVORNO
contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI LIVORNO

proposto dal ricorrente:

VIA CECCARDI 4/30 16121 GENOVA GE

difeso da:

VIA CECCARDI 4/30 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

RETTIFICA O REVISIONE ACCERTAMENTO n° 30874/2009 DOGANE IVA IMP. TRIBUTO
RETTIFICA O REVISIONE ACCERTAMENTO n° 37153/2009 DOGANE IVA IMP. TRIBUTO

- sull'appello n. 2648/11
depositato il 04/08/2011

- avverso la sentenza n. 9/6/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LIVORNO
contro: AGENZIA DOGANE UFFICIO DELLE DOGANE DI LIVORNO

proposto dal ricorrente:

VIA CECCARDI 4/30 16121 GENOVA GE

difeso da:

VIA CECCARDI 4/30 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

RETTIFICA O REVISIONE ACCERTAMENTO n° 106245RU/2009 DOGANE IVA IMP. TRIBUTO

Svolgimento del processo

Con quattro distinti ricorsi due depositati il 3.12.2009 e gli altri il 11.2.2010 la coop.r.l. Equoland ricorreva avverso tre avvisi di accertamento in rettifica ed i relativi atti di contestazione di sanzione notificati nel 2009 emessi dalla Agenzia delle Dogane di Livorno in relazione a tre importazioni effettuate nel 2005 e nel 2006 e che calcolavano le sanzioni relative al recupero di IVA effettuato con l'accertamento in rettifica..

La merce era destinata ad un deposito doganale che svolgeva anche le funzioni di deposito ai fini IVA e la Dogana contestava l'ingresso solo virtuale della merce.

Affermava la ricorrente che il deposito virtuale delle merci poteva essere equiparato all'ingresso fisico nel deposito perché comunque l'imposta veniva assolta mediante il meccanismo del reverse charge senza che vi fosse alcuna evasione della stessa, ma un pagamento al momento della prima dichiarazione IVA successiva alla fuori uscita documentale dal magazzino.

La ricorrente formulava anche un rilievo circa la mancanza di motivazione degli avvisi di rettifica e contestava il recupero degli interessi.

L'Agenzia delle Dogane di Livorno si costituiva in giudizio ritenendo fondato il suo accertamento poiché ai sensi dell'art. 50 bis D.L. 331/1993 l'introduzione fisica delle merci era condizione essenziale per poter fruire del differimento del pagamento dell'imposta all'importazione al momento della prima liquidazione successiva alla fuoriuscita delle merci dal deposito IVA.

La commissione Provinciale di Livorno rigettava il ricorso poiché condivideva la lettura che della norma aveva dato l'Ufficio ritenendo non fondati anche gli altri motivi di ricorso.

Proponeva appello la società ricorrente sollecitando innanzitutto il giudice a formulare una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea come aveva già fatto in primo grado e criticando altresì il fatto che sul punto il giudice di prime cure non avesse motivato.

Il primo motivo di appello contesta l'errore di diritto relativo alla mancata equiparazione dell'ingresso solo cartolare delle merci nel deposito IVA a quello fisico.

Il secondo motivo attiene al mancato rilievo nella sentenza che la Dogana ha violato l'art. 11 D.lgs. 374/1990 poiché tale facoltà di accertamento in rettifica riguarda casistiche diverse da quella posta in essere nel caso di specie.

Il terzo motivo censura la valutazione di efficacia probatoria che era stata data alla sentenza di patteggiamento emessa nei confronti dell'amministratore della Franco Vago s.p.a. cioè della società che gestiva il deposito IVA.

Il quarto ed il quinto motivo riguardano il fatto che la norma che

consente il pagamento dell'imposta al momento della messa in libera pratica e anticipatrice di un pagamento che altrimenti avverrebbe più tardi, ma non crea una nuova categoria di operazioni imponibili; pertanto non vi è evasione di IVA ma al massimo si possono chiedere gli interessi moratori per il periodo trascorso dalla messa in libera pratica fino al pagamento nel mese di competenza. E' errato inoltre definire il reverse charge uno strumento di neutralizzazione dell'imposta poiché si tratta, invece, di un normale metodo di assolvimento del tributo.

Il sesto motivo riguarda la mancata motivazione circa le ragioni che non hanno permesso di accogliere le osservazioni presentate dal contribuente.

Il settimo motivo contesta la sussistenza di una responsabilità solidale nei confronti della Franco Vago s.p.a. che sola deve rispondere delle irregolarità nella gestione del magazzino fiscale. L'Ufficio si costituiva in appello ribadendo le argomentazioni espresse in primo grado.

All'udienza del 25.5.2012 la Commissione riteneva di investire la Corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 234 T.U.E.

I due quesiti formulati riguardavano la compatibilità con l'ordinamento europeo di una disciplina che imponesse la introduzione fisica dei beni nel magazzino come presupposto dell'esenzione del pagamento dell'IVA all'importazione e la correttezza di richiedere il pagamento dell'IVA all'importazione anche se la stessa era stata assolta mediante il meccanismo del reverse charge.

La Corte di Giustizia con la sentenza C272/13 in merito ha affermato i seguenti principi:

1 L'articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CE del Consiglio del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulle cifre di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2006/18/CE del Consiglio del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall'art. 28 quater della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell'esenzione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate ad un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo.

2 La sesta direttiva 77/388 come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richieda il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del

meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

Fu quindi fissata l'udienza del 19.12.2014 per la discussione poi rinviata all'udienza del 20.2.2015 per consentire all'Agenzia delle Dogane di prendere visione della memoria giunta in ritardo presso la Commissione.

A tale udienza il Collegio ritenne di rinviare la decisione all'udienza del 20.3.2015 per meglio approfondire la vicenda ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 546/1992.

Alla udienza del 20.03.15 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione degli appelli per la loro connessione oggettiva e soggettiva.

Alla luce delle conclusioni presenti nella sentenza della Corte di Giustizia europea l'appello risulta fondato.

La Corte ha chiarito che la necessità che vi sia un'introduzione fisica della merce nel deposito IVA non è in contrasto con nessuna disposizione comunitaria relativa all'imposta. Ciò costituirà un elemento di chiarezza per gli operatori poiché la giurisprudenza di merito e di legittimità in precedenza era molto oscillante tanto è vero che questa è stata la ragione per cui il Collegio ha ritenuto di dover chiedere un chiarimento interpretativo alla Corte di Giustizia. La sentenza, però, ha anche affermato che l'aver omesso di introdurre fisicamente la merce nel deposito non consente all'Ufficio finanziario di duplicare l'imposta assoggettando l'importazione al pagamento dell'IVA laddove il tributo sia stato già assolto con il meccanismo del reverse charge.

Per quanto attiene alla sanzione, la Corte ha affermato che una maggiorazione forfettaria dell'imposta " può eccedere quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare l'evasione " in violazione del principio di proporzionalità, mentre il versamento di interessi moratori può costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di un obbligo formale.

L'Agenzia delle Dogane critica l'impostazione dei quesiti alla Corte di Giustizia in particolare per aver definito l'introduzione fisica delle merci un obbligo formale anziché una modalità per scongiurare possibili frodi, invitando il Collegio ad investire di nuovo della questione la Corte.

Il Collegio non ritiene necessario emettere una nuova ordinanza: dinanzi alla Corte di Giustizia tutte le parti compresa l'Agenzia delle Dogane hanno potuto svolgere adeguatamente le loro difese sottolineando anche le eventuali carenze dell'ordinanza che aveva investito la Corte consentendo così ai suoi giudici di esaminare la questione sotto ogni punto di vista.

Va, infine, considerata la circolare 16/D del 20.10.2014 che, dopo una

premesse, che ha affermato come l'attuale normativa sia in linea con quanto affermato dalla Corte per effetto di modifiche intervenute successivamente ai fatti di causa, ha dato indicazioni per il contenzioso pendente.

Alla luce di quanto affermato dalla Corte, gli uffici dipendenti debbono abbandonare il contenzioso pendente emettendo atti di autotutela e chiudendo le liti con richiesta di compensazione delle spese di giudizio.

Per quanto attiene alle sanzioni nelle ipotesi di contenzioso pendente, la sanzione del 30% dell'imposta in ossequio al principio di proporzionalità verrà rideterminata di un quindicesimo della stessa per ogni giorno di ritardo fino a quindici giorni.

Per sanzionare comunque la violazione dell'obbligo formale ed avere un'efficacia dissuasiva la sanzione dovrà essere pari ad un quindicesimo anche nei casi di estrazione dei beni contestuale alla presentazione degli stessi in Dogana.

Alla luce di quanto disposto dalla Corte e tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare citate, peraltro non condivise ed attuate dall'Agenzia resistente, il ricorso va accolto non essendo dovuta alcuna imposta per essere stato assolto il tributo regolarmente.

Relativamente alle sanzioni il Collegio ritiene applicabile quella minima indicata dalla circolare pari ad un quindicesimo della sanzione del 30% dell'imposta ex art. 13 D.lgs. 471/1997; infatti la società appellante ha dimostrato che l'estrazione della merce sul piano cartolare è avvenuta rispettivamente in data 25.9.2006 e 1.12.2006 cioè prima di quando avrebbe dovuto pagare l'IVA all'importazione. Trattandosi di operatore abilitato al pagamento differito l'obbligo di versare l'IVA all'importazione sarebbe scatto il giorno 23 del mese successivo all'importazione e quindi rispettivamente il 23.10.2006 ed il 23.12.2006.

La complessità della questione e la necessità di un intervento chiarificatore da parte della Corte di Giustizia europea giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria regionale di Firenze sezione staccata di Livorno definitivamente decidendo sugli appelli riuniti: accoglie l'appello del contribuente nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Livorno 20.03.2015

IL PRESIDENTE ESTENSORE

- dott. Ugo De Carlo -